IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO
I.R.C.A.

Delibera n. 26/26

SEDUTA COMMISSARIALE N. 6 **giorno: 30** **mese: giugno** **anno 2026**

P R E S E N T I

Commissario Straordinario	**Dott. Roberto Rizzo**
Collegio Straordinario Sindacale:	
Presidente	**Dott. Leonardo Roccella**
Componente	**Dott.ssa Agata Rubino (collegata in video-conferenza)**
Componente	**Dott. Marco Fiorella (collegato in video-conferenza)**
Direttore Generale	**Dott. Giacomo Terranova**
Segretario	**Avv. Donata Guaia**

OGGETTO: TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE LAVORO – [redacted]/IRCA E NEI CONFRONTI DELL'INPS – ACCETTAZIONE PROPOSTA DI CONCILIAZIONE

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE LAVORO – [redacted] IRCA E NEI CONFRONTI DELL'INPS – ACCETTAZIONE PROPOSTA DI CONCILIAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 10.07.2018 n. 10 avente ad oggetto: *"Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias"*;

VISTI i Regolamenti di esecuzione del citato art. 1, rispettivamente approvati con Decreto Presidenziale n. 32 dell'11.10.2019 e Decreto Presidenziale n. 33 del 27.12.2019;

VISTO l'art. 28 della Legge Regionale n. 25/2024, che disciplina il trasferimento del personale degli enti soppressi al nuovo Istituto IRCA;

VISTA la delibera C.d.A. IRCA n. 14/25 del 12.11.2025, approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 7 del 12.01.2026 avente ad oggetto l'approvazione del Ruolo Unico del Personale dell'IRCA;

VISTO l'atto ricognitivo della fusione tra CRIAS e IRCAC in IRCA di cui alla Legge Regionale n. 10 del 10 luglio 2018 a rogito del Notaio Giulia Barbagallo del 28.04.2026 – Rep. n. 2098;

VISTO lo Statuto dell'IRCA;

VISTO il ricorso proposto contro l'IRCAC oggi IRCA e nei confronti dell'INPS, con atto notificato in data 18.05.2026 dalla Sig.ra [redacted] dipendente dell'Istituto, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] tendente per tutte le motivazioni ivi indicate e sulla base del Regolamento del Personale dell'IRCAC, Ente di provenienza, al riconoscimento della ricorrente all'inquadramento a far data dal 01.01.2009 ovvero dalla diversa decorrenza stabilita dal Giudice del Lavoro nella qualifica di funzionario di 6° grado, oggi quadro direttivo di IV° livello (ex livello retributivo IV°) ed al pagamento delle differenze retributive dal gennaio 2009 o dalla diversa data determinata giudizialmente fino al mese di aprile 2026 per € [redacted] oltre tutte le conseguenti refluenze inerenti a qualsiasi altra voce retributiva e contributiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

VISTA la delibera commissariale n. 19/26 del 20.05.2026 con la quale, a tutela della posizione e degli interessi dell'Ente, è stato deliberato di resistere ad ogni pretesa giuridica ed economica avanzata dalla Sig.ra [redacted] con ricorso proposto al competente

Tribunale di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro, contro l'IRCAC, oggi IRCA, e nei confronti dell'INPS ed il conseguente conferimento dell'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel suddetto giudizio all'Avv. [redacted] del Foro di Palermo, esperta in diritto del lavoro;

VISTO il verbale relativo all' udienza di comparizione delle parti tenutasi il giorno 24.06.2026, in pari data trasmesso dall'Avv. [redacted] in seno al quale il Giudice del Lavoro ha formulato alle parti, ex art.420 c.p.c., la seguente proposta transattiva, rinviando all'udienza del 06.07.2026 per il completamento del tentativo di conciliazione, attesa la riserva di [redacted] valutazione della stessa unanimemente richiesta dai procuratori delle parti:

- *"inquadramento della ricorrente nel livello Qd4, con decorrenza dal 01.01.2026" e il pagamento delle differenze retributive e contributive o in alternativa l'inquadramento nella Terza area terzo livello come ex inquadramento di Segretario capo, con decorrenza dal 1.01.2026 ed il pagamento delle differenze retributive e di contribuzione, oltre che nel pagamento in favore della medesima parte ricorrente di un contributo spese legali pari ad €* [redacted] *oltre accessori di legge"*;

VISTA la nota a firma dell'Avv. [redacted] del 26.06.2026 con la quale in relazione alla suddetta proposta conciliativa il predetto legale dell'Ente comunica che l'Avv. [redacted] legale di controparte, con nota pec pervenuta al suo studio, nell'interesse ed in nome e per conto della ricorrente ha dichiarato di accettare "*la proposta transattiva ex art. 420 c.p.c. formulata dal G.L. dott.ssa* [redacted] *all'udienza del 24/06/2026 consistente nell'inquadramento della ricorrente nel livello QD4, con decorrenza dal 1.01.2026 e il pagamento delle relative differenze retributive e contributive oltre che nel pagamento in favore della medesima parte ricorrente di un contributo spese legali pari ad €* [redacted] *oltre accessori di legge",* invitando l'Ente a determinarsi nel merito al fine di formalizzare in caso di accettazione della suddetta proposta il relativo accordo all'udienza già fissata per il prossimo 6 luglio 2026;

VISTE le osservazioni formulate dall'Avv. [redacted] nella citata nota a sua firma del 26.06.2026 in ordine:

- all'incerto esito della fase istruttoria legata in particolar modo all'esito delle prove testimoniali ancora da espletare;

- agli intervenuti provvedimenti giudiziali relativi al riconoscimento di mansioni superiori che hanno visto in molti casi ed in diversi gradi di giudizio soccombente l'Ente convenuto con consistenti esborsi di somme in favore della parte vittoriosa;

- al tenore della proposta formulata dal Giudice del Lavoro che lascia presagire quale sia il suo convincimento in ordine all'accoglimento del ricorso proposto;

- all'alea del giudizio che "*rende valutabile la predetta proposta transattiva formulata dal Giudice ai sensi dell'art.420 cpc vieppiù in quanto in ragione delle stesse modifiche apportate dalla legge n. 1/2026 all'art.1 l.n.20/1994, la adesione a conciliazioni in sede giudiziale elimina la responsabilità erariale per colpa*";

SENTITO il Direttore Generale, il quale rappresenta il notevole risparmio economico che l'Ente conseguirebbe con il riconoscimento della qualifica di funzionario di 6° grado, oggi quadro direttivo di IV° livello (ex livello retributivo IV°) della Sig.ra [redacted] solo a decorrere dal primo gennaio 2026 e non dalla data giudizialmente dalla medesima richiesta (gennaio 2009);

RITENUTO, sulla base delle condivisibili argomentazioni espresse dall'Avv. [redacted] in seno alla nota a sua firma del 26.06.2026 e di quanto evidenziato dal Direttore Generale in ordine al limitato esborso di somme da liquidare alla controparte con il riconoscimento della stessa nella qualifica di funzionario di 6° grado, oggi quadro direttivo di IV° livello (ex livello retributivo IV°) solo a decorrere dal primo gennaio 2026 di poter definire transattivamente il giudizio aderendo alla proposta conciliativa già di fatto accettata dalla controparte ;

CON i poteri conferiti con Decreto Presidenziale n. 33/Serv. 1°/S.G. del 9 febbraio 2026;

DELIBERA N. 26 | 26

Per i motivi di cui in premessa ed a tutela della posizione e degli interessi dell'Ente di:

1) di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo – Dott.ssa [redacted] all'udienza di comparizione delle parti svoltasi il 24.06.2026, già di fatto accettata in data 26.06.2026 dall'Avv. [redacted] nell'interesse e nel nome e per conto della propria assistita Sig.ra [redacted] consistente nell'inquadramento della stessa nel livello QD4 (ex funzionario di 6° grado

– ex livello retributivo IV° come richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio), con decorrenza dal 1.01.2026 con conseguente pagamento da tale data delle relative differenze retributive e contributive e pagamento di un contributo spese legali pari ad € [redacted] oltre accessori di legge";

2) di conferire, a tal fine, mandato all'Avv. [redacted] di formalizzare l'accettazione della suddetta proposta conciliativa all'udienza del 06.07.2026 e porre in essere ogni adempimento conseguenziale;
3) di dare mandato al Direttore Generale, unitamente all'Ufficio Personale ed al Servizio Ragioneria, non appena definita la suddetta transazione, di porre in essere tutti i conseguenziali adempimenti di propria competenza ed, in particolare relativi all'inquadramento della Sig.ra [redacted] nel livello QD4 con la superiore decorrenza giuridica ed economica e connesso adeguamento della relativa retribuzione mensile e degli oneri contributivi;
4) di accantonare, nei modi previsti dalle vigenti leggi, il relativo trattamento di fine rapporto maturato a far data dal primo gennaio 2026;
5) di liquidare alla Sig.ra [redacted] € [redacted] a titolo di contributo spese legali.

La presente delibera è da dichiararsi immediatamente esecutiva attesa l'esigenza di consentire al legale incaricato di definire tutti gli adempimenti di cui alla superiore transazione giudizialmente proposta per l'udienza del 06.07.2026.

[redacted]

[redacted]